

08/10

AZIENDA  
U.S.L. ROMA A



Sede Legale: Via Ariosto, 3 00185 Roma  
P.I. 04735671002

Dipartimento di Prevenzione  
Servizi di Medicina Veterinaria  
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni  
Zootecniche – Dr Pietro Ziantoni  
Un.org. farmacovigilanza e produzioni animali  
Responsabile Dssa Paola Romagnoli  
Via Dario Niccodemi n. 105 00137 Roma  
Tel. 06 77304433 Fax 06 77304100  
E-mail: uoc.veterinarioallevamenti@aslromaa.it

Prot. 105270 del 19/12/2011

REGIONE LAZIO Dipartimento Programmazione Economica e Sociale	
20 DIC. 2011	
N° PROTOCOLLO 224693	CLASSIFICAZIONE 08/10

Alla Regione Lazio  
Dir. Reg. Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale  
Area Sanità Veterinaria 08/10  
Dr Ugo Della Marta Dirigente Area

Quesito: art. 85 D.L.vo 193/2006 .

Marcia  
21/12/2011

Pervengono allo scrivente servizio osservazioni da parte di veterinari **liberi professionisti non titolari di struttura ambulatoriale**, circa l'esonero dall'autorizzazione alla detenzione di scorte prevista all'art. 85 del decreto legislativo 193/2006, "come da note ministeriali"

Ciò, spiegano, in virtù del fatto che con una **"autorizzazione"** (farmaco prescritto a se stessi) e utilizzando il farmaco nell'**immediato** non si costituirebbe scorta (SIC!) e pertanto sarebbero esonerati da qualsiasi autorizzazione alla detenzione di scorte di cui all'art 85.

Come a dire che :

- la costituzione di scorta è legata all'uso temporale che se ne fa
- ci sarebbe una terza modalità di fornitura, (oltre a scorta impianto e scorta propria , come indicate su ricetta non ripetibile triplice copia) che sarebbe l'"autorizzazione per uso immediato" (visto che già la prescrizione per scorta propria di fatto sarebbe una autorizzazione)

Quanto sopra in particolare per colleghi che svolgono la propria professione quali ippisti, non titolari di struttura, nel settore di equidi non destinati alla produzione di alimenti.

Altre riferiscono che, chi è esonerato dall'autorizzazione lo è anche dalla detenzione di registri.

Poiché, a parere dello scrivente servizio, la "scorta" è legata al concetto di mero approvvigionamento a prescindere dalla quantità e dall'uso "temporale" che se ne fa, e che il possesso di registro, ove annotare le movimentazioni di scarico del prodotto lì dove contemplato dalla norma, è sempre obbligatorio e segue l'atto autorizzativo, e considerato che le note ministeriali circa **esoneri dall'applicazione dell'art. 85** non sono giunte allo scrivente servizio, si chiede con cortese sollecitudine l'inoltro di apposito quesito presso gli uffici competenti del nostro ministero al fine di correttamente adempiere agli obblighi autorizzativi e di vigilanza cui i servizi delle Asl sono chiamati ad attendere.


Pertanto si chiede di conoscere se :

- l'art.85, autorizzazione alla detenzione di scorte per veterinari non titolari di ambulatorio, è in vigore,
- il veterinario ippiatra sia esentato dall'essere autorizzato a detenere scorte di farmaco veterinario (anche se operante su animali non destinati a produrre alimento per l'uomo);
- se la "terza" modalità di approvvigionamento e cioè l'"autorizzazione per l'uso immediato" trovi riferimento normativo.


In attesa di cortese riscontro, siano graditi cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UN.ORG.  
FARMACOVIGILANZA E PROD. ANIMALI  
Dssa Paola Romagnoli

19.12.2011




IL DIRETTORE  
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE  
Dr. Pietro Ziantoni





# Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e  
degli organi collegiali per la tutela della salute  
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari  
Ufficio 04 - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario



08/10

Ministero della Salute  
DGSRAF  
0001984-P-02/02/2012



REGIONE LAZIO  
DIP. PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA E SOCIALE  
DIR. REGIONALE ASSETTO  
ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E  
ASSISTENZA TERRITORIALE  
AREA SANITA' VETERINARI 8/10  
VIA R.R. GARIBALDI, 7  
00145 ROMA

22/02/2012  
Mancini

O g g e t t o: Quesito applicazione art. 85 del d.lgs. n.193/2006.

Con riferimento alla nota di pari oggetto n. 4898 08/10 dell'11.1.2012 si comunica quanto segue.

L'art. 85 del decreto legislativo n. 193/2006 è attualmente in vigore e non ha subito alcuna modificazione, esso non stabilisce che la detenzione di un farmaco da parte del veterinario costituisca obbligatoriamente scorta, né che questi, nella fattispecie l'ippiatra citato nel quesito, sia obbligato a detenere scorte. Il sopracitato art. 85 si limita a definire le modalità di tenuta delle scorte medesime.

Si fa presente, infine, che il veterinario può prescriversi un medicinale al fine di un uso immediato, tranne il caso in cui sia necessario l'impiego del modello di prescrizione medico veterinaria di cui all'allegato III del suddetto decreto, richiamato all'art. 118, da utilizzare per la prescrizione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 11 e all'art. 76, commi 3, 5 e 7. In tali circostanze, infatti, la prescrizione è prevista unicamente per l'allevatore o per scorta propria del veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE

602-Fe

feri  
h